

Convenzione sul trasferimento dei condannati

Conclusa a Strasburgo il 21 marzo 1983

Approvata dall'Assemblea federale il 18 giugno 1987²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 gennaio 1988

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1988

(Stato 5 ottobre 2004)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,

considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di attuare un'unione più stretta tra i suoi membri;

desiderosi di sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale;

considerato che tale cooperazione deve essere nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e deve favorire il reinserimento sociale dei condannati;

considerato che tali obiettivi implicano che gli stranieri privati della loro libertà in seguito ad un reato abbiano la possibilità di subire la condanna nel loro ambiente sociale d'origine;

considerato che il miglior modo per giungervi è trasferirli nel proprio Paese,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione, l'espressione:

- a. «condanna» designa qualsiasi pena o misura privativa di libertà pronunciata da un giudice per una durata limitata o indeterminata a causa di un reato;
- b. «sentenza» designa una decisione giudiziale che pronunzi una condanna;
- c. «Stato di condanna» designa lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere o è già stata trasferita;
- d. «Stato d'esecuzione» designa lo Stato in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per subirvi la propria condanna.

RU 1988 761; FF 1986 III 601

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1988 759

Art. 2 Principi generali

1. Le Parti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, la più ampia collaborazione in materia di trasferimento dei condannati.
2. Una persona condannata sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio di un'altra Parte per subirvi la condanna inflittale. A tal fine può esprimere, sia presso lo Stato di condanna, sia presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in virtù della presente Convenzione.
3. Il trasferimento può essere chiesto sia dallo Stato di condanna, sia dallo Stato di esecuzione.

Art. 3 Condizioni del trasferimento

1. Un trasferimento può aver luogo secondo la presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni:
 - a. il condannato deve essere cittadino dello Stato d'esecuzione;
 - b. la sentenza deve essere definitiva;
 - c. la durata di condanna che il condannato deve ancora subire deve essere di almeno sei mesi alla data di ricezione della domanda di trasferimento, o indeterminata;
 - d. il condannato o, qualora uno dei due Stati lo ritenesse necessario a causa della sua età o del suo stato fisico o mentale, il suo rappresentante deve consentire al trasferimento;
 - e. gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna devono costituire un reato per il diritto dello Stato d'esecuzione, o dovrebbero costituirne uno qualora avvenissero sul suo territorio; e
 - f. lo Stato di condanna o lo Stato di esecuzione devono essersi accordati su tale trasferimento.
2. In casi eccezionali, le Parti possono convenire il trasferimento anche se la durata della condanna che il condannato deve ancora subire è inferiore a quella prevista nel paragrafo 1.c.
3. Al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato può indicare, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che intende escludere l'applicazione di una delle procedure di cui all'articolo 9.1. a e b nelle relazioni con le altre Parti.
4. Ogni Stato può in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine «cittadino» ai fini della presente Convenzione.

Art. 4 Obbligo di fornire informazioni

1. Ogni condannato al quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informato dallo Stato di condanna del tenore della presente Convenzione.
2. Se il condannato ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, questo Stato deve informarne lo Stato d'esecuzione al più presto possibile dopo che la sentenza sia diventata definitiva.
3. Le informazioni devono comprendere:
 - a. il nome, la data ed il luogo di nascita del condannato;
 - b. ove occorra, il suo indirizzo nello Stato d'esecuzione;
 - c. un esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna;
 - d. la natura, la durata e la data dell'inizio della condanna.
4. Se il condannato ha espresso allo Stato d'esecuzione il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, lo Stato di condanna, su richiesta, comunica a tale Stato le informazioni di cui al paragrafo 3 qui sopra.
5. Il condannato deve essere informato per scritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, come pure in ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una domanda di trasferimento.

Art. 5 Domande e risposte

1. Le domande di trasferimento e le risposte devono essere formulate per scritto.
2. Tali domande devono essere indirizzate dal Ministero di Giustizia dello Stato richiedente al Ministero di Giustizia dello Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso le stesse vie.
3. Ogni Parte può indicare, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che utilizzerà altre vie di comunicazione.
4. Lo Stato richiesto deve informare senza indugio lo Stato richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento chiesto.

Art. 6 Atti a sostegno

1. Lo Stato di esecuzione deve fornire allo Stato di condanna su richiesta di questo ultimo:
 - a. un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è cittadino di questo Stato;
 - b. una copia delle disposizioni legali dello Stato d'esecuzione, dalle quali risulti che gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna nello Stato di condanna costituiscono un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio;
 - c. una dichiarazione contenente le informazioni di cui all'articolo 9.2.

2. Quando vi sia domanda di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione i documenti seguenti, salvo che l'uno o l'altro dei due Stati abbia già indicato che non intende accordare il trasferimento:

- a. una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni legali applicate;
- b. l'indicazione della durata della condanna già subita, comprese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o ogni altro atto riguardante l'esecuzione della condanna;
- c. una dichiarazione che attesti il consenso al trasferimento quale considerato nell'articolo 3.1.d; e
- d. tutte le volte che occorra, ogni rapporto medico o sociale sul condannato, ogni informazione sul suo trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per il seguito del suo trattamento nello Stato d'esecuzione.

3. Prima di fare una domanda di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono entrambi richiedere uno qualsiasi dei documenti o delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 qui sopra.

Art. 7 Consenso e verifica

1. Lo Stato di condanna fa sì che chi deve consentire al trasferimento in virtù dell'articolo 3.1.d lo faccia volontariamente ed in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tal riguardo è regolata dalla legge dello Stato di condanna.

2. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato d'esecuzione la possibilità di verificare, mediante un console o un altro funzionario designato in accordo con lo Stato d'esecuzione, che il consenso è stato dato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Art. 8 Conseguenze del trasferimento per lo Stato di condanna

1. La presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della condanna nello Stato di condanna.

2. Lo Stato di condanna non può più eseguire la condanna quando lo Stato d'esecuzione ne considera terminata l'esecuzione.

Art. 9 Conseguenze del trasferimento per lo Stato di esecuzione

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono:

- a. proseguire l'esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni enunciate nell'articolo 10; oppure

- b. convertire la condanna, mediante un procedimento giudiziario o amministrativo, in una decisione di questo Stato, sostituendo così alla sanzione inflitta nello Stato di condanna una sanzione prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, alle condizioni enunciate nell'articolo 11.
2. Se richiestone, lo Stato di esecuzione deve indicare allo Stato di condanna, prima del trasferimento del condannato, quale di queste procedure intende seguire.
3. L'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato d'esecuzione e quest'ultimo è il solo competente per prendere tutte le decisioni appropriate.
4. Ogni Stato il cui diritto interno impedisca di fare uso di una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le misure di cui sono state oggetto sul territorio di un'altra Parte persone che in ragione del loro stato mentale sono state dichiarate penalmente irresponsabili di un reato, e che è disposto a prendere in consegna tali persone allo scopo di proseguire il loro trattamento, può indicare, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le procedure che intende seguire in tal caso.

Art. 10 Proseguimento dell'esecuzione

1. In caso di proseguimento dell'esecuzione, lo Stato d'esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna.
2. Tuttavia, qualora la natura o la durata di questa sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, o se la sua legislazione lo esigesse, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d'esecuzione.

Art. 11 Conversione della condanna

1. In caso di conversione della condanna, si applica la procedura prevista dalla legislazione dello Stato d'esecuzione. Per la conversione, l'autorità competente:
 - a. è vincolata dall'accertamento dei fatti per quanto questi figurino esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;
 - b. non può convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;
 - c. deduce integralmente il periodo di privazione della libertà subito dal condannato; e
 - d. non aggrava la situazione penale del condannato, e non è vincolata dalla sanzione minima eventualmente prevista dalla legislazione dello Stato d'esecuzione per il reato o i reati commessi.

2. Quando la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento del condannato, lo Stato d'esecuzione tiene quest'ultimo in stato di detenzione o prende altri provvedimenti per assicurarne la presenza nello Stato d'esecuzione fino al termine di questa procedura.

Art. 12 Grazia, amnistia, commutazione

Ogni Parte può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla sua Costituzione o alle sue altre regole giuridiche.

Art. 13 Revisione della sentenza

Il solo Stato di condanna ha il diritto di giudicare su qualsiasi ricorso per revisione interposto contro la sentenza.

Art. 14 Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato di esecuzione deve porre fine all'esecuzione della condanna non appena lo Stato di condanna l'abbia informato di qualsiasi decisione o provvedimento che tolga carattere esecutivo alla condanna.

Art. 15 Informazioni riguardanti l'esecuzione

Lo Stato d'esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardanti l'esecuzione della condanna:

- a. quando ritiene terminata l'esecuzione della condanna;
- b. qualora il condannato evada prima che l'esecuzione della condanna sia terminata; oppure
- c. qualora lo Stato di condanna gli chieda una relazione speciale.

Art. 16 Transito

1. Una Parte deve acconsentire, in conformità con la propria legislazione, ad una domanda di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, se la domanda è formulata da un'altra Parte che abbia lei stessa convenuto con un'altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento del condannato nel o dal suo territorio.

2. Una Parte può rifiutare di accordare il transito:

- a. qualora il condannato sia suo cittadino; oppure
- b. qualora l'infrazione che ha provocato la condanna non costituisca un reato secondo la propria legislazione.

3. Le domande di transito e le risposte devono essere comunicate attraverso le vie menzionate nelle disposizioni dell'articolo 5.2 e 3.

4. Una Parte può acconsentire ad una domanda di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, formulata da uno Stato terzo, qualora quest'ultimo abbia convenuto con un'altra Parte il trasferimento nel o dal suo territorio.

5. La Parte a cui è chiesto il transito può tenere il condannato in stato di detenzione per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.

6. La Parte a cui è chiesto il transito può essere invitata a garantire che il condannato non sarà né perseguito né detenuto, salva l'applicazione del precedente paragrafo, né sottoposto ad alcuna altra restrizione della sua libertà individuale sul territorio dello Stato di transito per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato di condanna.

7. Qualora si utilizzi la via aerea sopra il territorio di una Parte, e non vi siano previsti atterraggi, non è necessaria alcuna domanda di transito. Tuttavia, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, esigere che gli sia notificato qualsiasi transito sopra il suo territorio.

Art. 17 Lingue e spese

1. Le informazioni di cui all'articolo 4 paragrafi 2 a 4, devono essere redatte nella lingua della Parte a cui sono indirizzate o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 qui di seguito, non è necessaria alcuna traduzione delle domande di trasferimento o degli atti a sostegno.

3. Al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, esigere che le domande di trasferimento e gli atti a sostegno siano corredati di una traduzione nella propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, o in quella di queste lingue da esso designata. In tale occasione può dichiarare di essere disposto ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua oltre alla lingua ufficiale o alle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

4. Salva l'eccezione di cui all'articolo 6.2.a, i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione non abbisognano di autenticazione.

5. Le spese cagionate dall'applicazione della presente Convenzione sono a carico dello Stato d'esecuzione, ad eccezione delle spese cagionate esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.

Art. 18 Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. È sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

3. Per ogni Stato firmatario che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 19 Adesione degli Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare, previa consultazione degli Stati contraenti, qualsiasi Stato non membro del Consiglio e non menzionato nell'articolo 18.1 ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa alla maggioranza prevista nell'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa del 5 maggio 1949³, ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto di partecipare alle sedute del Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 20 Applicazione territoriale

1. Al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato può designare il o i territori cui si applica la presente Convenzione.

2. In seguito, ogni Stato può estendere in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato in tale dichiarazione. Per questo territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti paragrafi potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio in essa designato, con una notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 21 Applicazione temporale

La presente Convenzione è applicabile all'esecuzione delle condanne pronunziate sia prima sia dopo la sua entrata in vigore.

³ RS 0.192.030

Art. 22 Relazioni con altre convenzioni ed accordi

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione e dagli altri trattati di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di detenuti per scopi di confronto o di testimonianza.
2. Qualora due o più Parti abbiano già concluso o concludano un accordo o un trattato sul trasferimento dei condannati o qualora abbiano stabilito o stabiliscano in altro modo le loro relazioni in questo campo, esse hanno la facoltà di applicare detto accordo o trattato in vece della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione non pregiudica i diritti degli Stati che hanno qualità di Parte nella Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze repressive di concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali, relativi alle questioni regolate da tale Convenzione, per completarne le disposizioni o per facilitare l'applicazione dei principi che la reggono.
4. Qualora una domanda di trasferimento rientri nel campo d'applicazione della presente Convenzione e della Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze repressive o di un altro accordo o trattato sul trasferimento dei condannati, lo Stato richiedente deve precisare in virtù di quale strumento è formulata la domanda.

Art. 23 Composizione in via amichevole

Il Comitato europeo per i problemi criminali seguirà l'applicazione della presente Convenzione e in caso di bisogno faciliterà la composizione in via amichevole di qualsiasi difficoltà di applicazione.

Art. 24 Denuncia

1. Ogni Parte può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento, indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
3. Tuttavia, la presente Convenzione continuerà ad applicarsi all'esecuzione di condanne di persone trasferite conformemente a detta Convenzione prima che la denuncia abbia effetto.

Art. 25 Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, come pure a tutti gli Stati che vi hanno aderito:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente ai suoi articoli 18.2 e 3, 19.2 e 20.2 e 3;
- d. ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione che si riferisca alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 21 marzo 1983, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione della convenzione il 6 agosto 2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania*	4 aprile	2000	1° agosto	2000
Andorra*	13 luglio	2000	1° novembre	2000
Armenia*	11 maggio	2001 A	1° settembre	2001
Australia	5 settembre	2002 A	1° gennaio	2003
Austria*	9 settembre	1986	1° gennaio	1987
Azerbaijan*	25 gennaio	2001	1° maggio	2001
Bahamas*	12 novembre	1991 A	1° marzo	1992
Belgio*	6 agosto	1990	1° dicembre	1990
Bolivia*	26 febbraio	2004 A	1° giugno	2004
Bulgaria*	17 giugno	1994	1° ottobre	1994
Canada	13 maggio	1985	1° settembre	1985
Cile	30 luglio	1998 A	1° novembre	1998
Cipro	18 aprile	1986	1° agosto	1986
Costa Rica	14 aprile	1998 A	1° agosto	1998
Croazia*	25 gennaio	1995 A	1° maggio	1995
Danimarca*	16 gennaio	1987	1° maggio	1987
Isole Faerøer	1° maggio	1988	1° maggio	1988
Estonia*	28 aprile	1997	1° agosto	1997
Finlandia*	29 gennaio	1987 A	1° maggio	1987
Francia*	11 febbraio	1985	1° luglio	1985
Georgia*	21 ottobre	1997 A	1° febbraio	1998
Germania* **	31 ottobre	1991	1° febbraio	1992
Giappone*	17 febbraio	2003 A	1° giugno	2003
Grecia*	17 dicembre	1987	1° aprile	1988
Irlanda*	31 luglio	1995	1° novembre	1995
Islanda*	6 agosto	1993	1° dicembre	1993
Israele*	24 settembre	1997 A	1° gennaio	1998
Italia*	30 giugno	1989	1° ottobre	1989
Lettonia*	2 maggio	1997	1° settembre	1997
Liechtenstein*	14 gennaio	1998	1° maggio	1998
Lituania*	24 maggio	1996	1° settembre	1996
Lussemburgo*	9 ottobre	1987	1° febbraio	1988
Macedonia	28 luglio	1999	1° novembre	1999
Malta*	26 marzo	1991	1° luglio	1991
Maurizio*	18 giugno	2004 A	1° ottobre	2004
Moldova*	12 maggio	2004	1° settembre	2004
Norvegia*	9 dicembre	1992	1° aprile	1993
Paesi Bassi*	30 settembre	1987	1° gennaio	1988
Antille olandesi	28 febbraio	1996	1° giugno	1996
Aruba	28 febbraio	1996	1° giugno	1996
Panama*	5 luglio	1999 A	1° novembre	1999
Polonia*	8 novembre	1994	1° marzo	1995
Portogallo*	28 giugno	1993	1° ottobre	1993

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore		
Regno Unito*	30 aprile	1985	1° agosto	1985
Akrotiri e Dhekelia*	23 gennaio	1987	1° maggio	1987
Anguilla*	23 gennaio	1987	1° maggio	1987
Bermuda	10 settembre	2002	1° gennaio	2003
Gibilterra*	23 gennaio	1987	1° maggio	1987
Isola di Man*	19 agosto	1986	1° dicembre	1986
Isole Caimane*	23 gennaio	1987	1° maggio	1987
Isole Falkland*	23 gennaio	1987	1° maggio	1987
Isole Vergini britanniche*	2 settembre	1988	1° gennaio	1989
Montserrat*	23 gennaio	1987	1° maggio	1987
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)*	23 gennaio	1987	1° maggio	1987
Territorio britannico dell'Oceano Indiano*	23 gennaio	1987	1° maggio	1987
gruppo Pitcairn (Ducie, Oe- no, Henderson e Pitcairn)*	23 gennaio	1987	1° maggio	1987
Repubblica Ceca ^a	15 aprile	1992	1° gennaio	1993
Romania*	23 agosto	1996	1° dicembre	1996
Serbia e Montenegro	11 aprile	2002 A	1° agosto	2002
Slovacchia* ^a	15 aprile	1992	1° gennaio	1993
Slovenia	16 settembre	1993	1° gennaio	1994
Spagna*	11 marzo	1985	1° luglio	1985
Stati Uniti*	11 marzo	1985	1° luglio	1985
Svezia* ^{**}	9 gennaio	1985	1° luglio	1985
Svizzera*	15 gennaio	1988	1° maggio	1988
Tonga	3 luglio	2000 A	1° novembre	2000
Trinidad e Tobago	22 marzo	1994 A	1° luglio	1994
Turchia*	3 settembre	1987	1° gennaio	1988
Ucraina	28 settembre	1995 A	1° gennaio	1996
Ungheria*	13 luglio	1993	1° novembre	1993
Venezuela	11 giugno	2003 A	1° ottobre	2003

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

** Obiezioni, vedi qui appresso.

Le riserve, dichiarazione e obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna..

^a Data di deposito dello strumento di ratificazione della Cecoslovacchia.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera⁴

a. Ad articolo 3 paragrafo 3

La Svizzera esclude l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 9 paragrafo 1 lettera b nei casi in cui essa è Stato d'esecuzione.

b. Ad articolo 5 paragrafo 3

La Svizzera dichiara che l'Ufficio federale di giustizia⁵ del Dipartimento federale di giustizia e polizia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 per trasmettere e ricevere:

- informazioni, secondo l'articolo 4 paragrafi 2–4;
- domande di trasferimento e risposte, secondo gli articoli 2 paragrafo 3 e 5 paragrafo 4;
- atti a sostegno, secondo l'articolo 6;
- informazioni, secondo gli articoli 14 e 15;
- domande di transito e risposte, secondo l'articolo 16.

c. Ad articolo 6 paragrafo 2 lettera a

La Svizzera interpreta l'articolo 6 paragrafo 2 lettera a nel senso che la copia autenticata della sentenza dev'essere accompagnata da un attestato d'esecutorietà.

d. Ad articolo 7 paragrafo 1

La Svizzera considera irrevocabile il consenso al trasferimento a partire dal momento in cui l'Ufficio federale di giustizia, in virtù dell'accordo con gli Stati interessati, ha deciso il trasferimento.

e. Ad articolo 17 paragrafo 3

La Svizzera esige che le domande di trasferimento e gli atti a sostegno siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana, tedesca o francese, nella misura in cui non siano redatti in una di queste lingue.

⁴ Art. 1 cpv. 2 del DF del 18 giu. 1987 (RU **1988** 759).

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

